

**REGOLAMENTO (UE) 2017/2094 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 novembre 2017**

che modifica il regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2017/32)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1, l'articolo 22 e il primo trattino dell'articolo 34.1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'aprile 2012 il Committee on Payment and Settlement Systems (Comitato per i sistemi di pagamento e di regolamento, CPSS) della Banca dei Regolamenti Internazionali e il comitato tecnico dell'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari, IOSCO) hanno pubblicato i Principles for financial market infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari) ⁽¹⁾. Successivamente il Committee on Payments and Market Infrastructures (Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato, CPMI), che è succeduto al CPSS, e la IOSCO hanno pubblicato linee guida su tali principi. La Banca centrale europea (BCE) ha deciso di attuare i principi CPMI-IOSCO e le successive linee guida in quanto applicabili ai sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) per mezzo del regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) ⁽²⁾.
- (2) Il Consiglio direttivo ha riesaminato la generale applicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), ai sensi dell'articolo 24. Il riesame ha tenuto conto delle risultanze della prima valutazione approfondita degli SPIS. La valutazione ha evidenziato la necessità di migliorare o chiarire alcuni aspetti e, in qualche caso, di apportare modifiche più sostanziali miranti ad assicurare l'applicazione degli standard di sorveglianza più elevati.
- (3) Ai fini del presente regolamento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno accesso agli SPIS tramite partecipanti diretti, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero essere trattati come partecipanti indiretti ⁽³⁾.
- (4) Per assicurare l'effettiva attenuazione del rischio, è importante mantenere una chiara separazione tra le funzioni operative, di gestione dei rischi e di revisione interna, anche affidandone l'esercizio a persone diverse. Inoltre, per i gestori di SPIS al di fuori dell'Eurosistema, fatta salva la normativa nazionale, dovrebbe assicurarsi che nei rispettivi Consigli sia presente un membro indipendente per rafforzarne l'efficacia. Poiché l'Eurosistema ha obiettivi e responsabilità di politica pubblica e un assetto istituzionale definito nel trattato e nello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ai gestori di SPIS dell'Eurosistema dovrebbe essere accordata un'esenzione da tale requisito.
- (5) Inoltre, il Consiglio direttivo ha riscontrato la necessità di chiarire ulteriormente le responsabilità del Consiglio del gestore dello SPIS, che comprendono l'approvazione delle decisioni che hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dello SPIS o del gestore dello SPIS e dei principali documenti relativi ai rischi che regolano il funzionamento dello SPIS.
- (6) In generale, il Consiglio direttivo ha convenuto che è necessario migliorare significativamente l'attenuazione del rischio di liquidità generato in sistemi di regolamento differito su base netta (deferred NET settlement, DNS) assicurando l'effettiva attenuazione del rischio di liquidità per tutti i cicli dal momento in cui un ordine di trasferimento è stato incluso nel calcolo delle posizioni di regolamento nette e la posizione è visibile al partecipante.
- (7) Per permettere il regolare funzionamento dello SPIS, è necessario che i partecipanti dispongano di strumenti adeguati per gestire in modo efficace la loro liquidità. Il gestore dello SPIS è tenuto a monitorare e agevolare il regolare flusso di liquidità a livello di sistema, tenendo conto dell'esposizione di liquidità di ciascun partecipante.

⁽¹⁾ Disponibile sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali all'indirizzo www.bis.org.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sugli obblighi di sorveglianza relativi a sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GUL 217 del 23.7.2014, pag. 16).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GUL 337 del 23.12.2015, pag. 35).

